



Foglio Informativo relativo al FIDEIUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari Soc. Coop.

Viale Ciusa, 52- 09131 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070468521- Fax: 07046852120

E-mail: direzione@bccagliari.bcc.it - Sito internet: www.bancadicagliari.it - Registro delle imprese di CAGLIARI n. 230129 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5594 - cod. ABI 07096 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A10344 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fidejussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.
Tasso annuo massimo per interessi di mora:

- *Nella misura applicata al debitore principale al momento dell'inadempimento*

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo indeterminato, il cliente può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata, ovvero con comunicazione presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto. Nel caso in cui il credito concesso sia a tempo determinato, il fideiussore nel corso dell'operazione può recedere solo in presenza di giusta causa dalla garanzia, che, in assenza di essa, rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. Il recesso del fideiussore non determina, per la banca, l'obbligo di esercitare a sua volta il diritto di recesso dai rapporti principali garantiti. In ogni caso, il fideiussore risponde nei limiti dell'esposizione del debitore principale nei confronti della banca in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, compresi gli importi che dovessero maturare successivamente ma per obbligazioni nate anteriormente al recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento da parte del fideiussore receduto della lettera liberatoria della banca, nella quale è comunque indicato l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Viale Ciusa, 52 - Cagliari) oppure via mail a reclami@bccagliari.bcc.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (c).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.